

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Nomina di due Consiglieri di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

nel corso dell'esercizio 2012 due consiglieri della società, il dott. Giorgio Angelo Girelli (che ricopriva anche il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione) ed il dott. Giovanni Perissinotto hanno rassegnato le dimissioni dalla carica. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto a cooptare, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, in loro sostituzione in data 25 luglio 2012 l'ing. Paolo Vagnone e in data 8 agosto 2012 il dott. Raffaele Agrusti.

La procedura di cooptazione è avvenuta in conformità a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012, che prevede che, ai fini delle nomine o della cooptazione dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione (i) identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi di corretto assolvimento delle proprie funzioni, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini e (ii) verifichi successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina. Il predetto provvedimento prevede anche, tra l'altro, che, in caso di cooptazione degli amministratori i risultati dell'analisi di cui sub (i), il parere del Comitato per la Remunerazione e Nomine e la verifica di cui sub (ii) siano forniti alla prima assemblea successiva alla cooptazione. In allegato alla presente potete quindi prendere visione dell'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2012, in cui sono rappresentate le risultanze delle analisi effettuate (allegato sub A), del parere in proposito espresso dal Comitato per la Remunerazione e Nomine in data 25 luglio 2012 (allegato sub B), degli esiti della verifica di cui sub (ii) effettuata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2012 (allegato sub C) e del parere in merito espresso dal Comitato per la Remunerazione e Nomine in data 11 settembre 2012 (allegato sub D).

Si ricorda che l'articolo 2386 del codice civile stabilisce che l'Amministratore cooptato resti in carica sino alla successiva Assemblea; la stessa coincide con quella convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012.

Alla luce di quanto precede, nel ricordare che:

- l'articolo 15 dello Statuto sociale, prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 7 ad un massimo di 12 componenti;

- l'Assemblea degli Azionisti, con deliberazione adottata il 24 aprile 2012, ha stabilito che, per il triennio di carica 2012/2014, l'organo amministrativo sia costituito da 10 membri, si propone all'Assemblea dei Soci di assumere le decisioni di competenza, provvedendo a nominare, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e 15 comma 14 dello Statuto Sociale, due componenti del Consiglio di Amministrazione, stabilendo altresì che il loro mandato scada assieme a quello degli altri Amministratori oggi in carica, e dunque con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014.

Ai sensi del ricordato Provvedimento della Banca d'Italia di data 11 gennaio 2012 e dall'articolo 2 del Codice di Autodisciplina per le società quotate, ai fini dell'assunzione delle decisioni di competenza si portano a Vostra conoscenza, in allegato alla presente, le indicazioni elaborate dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2013 in merito alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale del Consiglio di Amministrazione (allegato sub E) ed il parere in merito espresso dal Comitato per la Remunerazione e Nomine in data 7 marzo 2013 (allegato sub F).

Si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

"L'Assemblea degli Azionisti della Banca Generali S.p.A., riunita in sede ordinaria presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Via Trento n. 8,

- visto l'articolo 2386 del Codice Civile;

- visto l'articolo 15 comma 14 dello Statuto Sociale;

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione e le indicazioni dallo stesso fornite in merito alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale,

delibera

1) di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

2) di fissare la scadenza della carica dei nominati Amministratori, unitamente a quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione oggi in carica, al termine dello svolgimento dell'adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014."

Milano, 8 marzo 2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

V e r b a l e

della riunione del Consiglio di Amministrazione della Banca Generali S.p.A. tenuta a Milano presso gli uffici della società siti in P.zza S. Alessandro 4, ed ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, in simultaneo collegamento in videoconferenza con gli uffici operativi di Trieste, siti in Corso Cavour 5/a, il giorno 25 luglio 2012, dalle ore 10,00 alle ore 13,30.

Sono presenti a Milano:

l'Amministratore Delegato

Piermario MOTTA

i Membri del Consiglio di Amministrazione

Mario Francesco ANACLERIO

Paolo BAESSATO

Giovanni BRUGNOLI

Fabio GENOVESE

Anna GERVASONI

Angelo MIGLIETTA

nonché il Segretario del Consiglio sig.ra Cristina RUSTIGNOLI.

Viene quindi attivato il collegamento in videoconferenza con gli uffici operativi di Trieste siti in Corso Cavour 5/a, ove sono presenti:

i Membri del Collegio Sindacale

Giuseppe ALESSIO VERNI'

Alessandro GAMBI

Angelo VENCHIARUTTI

E' assente giustificato il sig. Ettore RIELLO – Consigliere.

Partecipa alla riunione anche il Vice Direttore Generale Vicario dott. Giancarlo FANCEL.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 16 comma 4 dello Statuto Sociale, il Consigliere dott. Paolo BAESSATO, il quale accertato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 10,00.

Invita quindi l'avv. Cristina RUSTIGNOLI, nella sua qualità di Segretario del Consiglio di Amministrazione, a redigere il verbale della riunione e dà lettura dell'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale relativo alla precedente riunione consiliare.
- 1bis. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2386 del c.c. e dell'art. 15 comma 14 dello Statuto Sociale
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Approvazione della relazione semestrale sull'andamento della gestione ed esame della situazione contabile al 30 giugno 2012.
4. Approvazione del bilancio sociale.
5. Informativa dell'Amministratore Delegato.
6. Provvedimenti in materia di affidamenti.
7. Provvedimenti amministrativi.
8. Varie ed eventuali.

O M I S S I S

Il dott. Baessato introduce quindi il

Punto 1bis - Deliberazioni ai sensi dell'art. 2386 del c.c. e dell'art. 15 comma 14 dello Statuto Sociale

ed al proposito ricorda che in data 23 luglio 2012 il dott. Giorgio Angelo Girelli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente e di consigliere di Amministrazione della Società e che, sempre in data 23 luglio 2012, il consigliere Giovanni Perissinotto ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Banca Generali.

Informa quindi che, conseguentemente alle predette dimissioni, occorre ora assumere le conseguenti decisioni. A tale riguardo rammenta che il provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 prevede che il Consiglio di Amministrazione definisca preventivamente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi di supervisione e gestione, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini. Ricorda altresì che il predetto provvedimento prevede che tali valutazioni avvengano - con il supporto del Comitato per

la Remunerazione e Nomine - anche nell'ipotesi di cooptazione e che in tali casi i risultati delle analisi, il parere del Comitato e le verifiche successive siano forniti alla prima assemblea degli azionisti successiva alla cooptazione.

Il dott. Baessato ricorda quindi che l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile u.s. e che a tal fine il Consiglio di Amministrazione aveva espresso le proprie indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 marzo u.s. (tali indicazioni, portate a conoscenza degli azionisti mediante pubblicazione sul sito internet della società, sono contenute nel documento in possesso dei presenti ed acquisto agli atti del presente verbale). Rammenta inoltre che il sostanziale rispetto delle suddette indicazioni in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione è stato verificato dal Consiglio di Amministrazione stesso nella seduta dell' 8 maggio u.s.

Ritiene opportuno, anche in considerazione del breve lasso temporale intercorso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione, proporre la conferma delle deliberate indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente, che le decisioni in merito alla cooptazione avvengano nel rispetto delle indicazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo scorso.

Osserva quindi che le dimissioni intervenute non inficiano la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto entrambi i consiglieri dimessisi non erano in possesso dei requisiti di indipendenza) e in quanto a rappresentanza di genere. Per quanto riguarda il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ricorda che le citate indicazioni ritengono possa essere considerato ottimale, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti non inferiore a nove e non superiore a dieci; mentre per quanto riguarda le caratteristiche professionali – fermo restando il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa di settore – rammenta che il suddetto documento richiede:

- (i) per quanto riguarda la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui compete un'importante funzione finalizzata a favorire la dialettica interna, ad assicurare il bilanciamento dei poteri ed a garantire l'equilibrio degli stessi, rispetto all'Amministratore Delegato ed agli altri amministratori esecutivi, che lo stesso sia individuato tra soggetti che abbiano svolto per un congruo periodo di tempo attività di amministrazione di una banca;
- (ii) con riferimento agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, che in seno allo stesso siano rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario. In tale contesto gli amministratori devono essere scelti tra coloro che hanno maturato adeguate esperienze: (i) in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, (ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi, (iii) in materia di marketing, (iv) in materia finanziaria, (v) in attività di controllo o di gestione dei rischi, (vi) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari.

Il dott. Baessato precisa che i consiglieri da cooptare non è necessario siano in possesso dei requisiti di indipendenza (in quanto i due consiglieri dimissionari non erano in possesso di detto requisito), mentre – al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio stabilita dall'assemblea dei soci del 24 aprile u.s, sostanzialmente in linea con le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo u.s. – ritiene opportuno che entrambe le figure da cooptare – qualora si ritenga di cooptarne due – siano scelte tra soggetti che abbiano maturato adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, al fine di sostituire le analoghe esperienze possedute dai consiglieri dimissionari.

Per quanto riguarda la scelta del Presidente invita poi ad individuarlo tra i consiglieri che abbiano svolto per un congruo periodo di tempo attività di amministrazione di una banca.

Alla luce di quanto sopra esposto, propone al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 comma 14 dello Statuto Sociale e dall'articolo 2386 del codice civile, di:

(i) confermare - anche in considerazione del breve lasso temporale intercorso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione - le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012;

(ii) assumere, conseguentemente, le decisioni in merito alla cooptazione nell'ambito delle suddette indicazioni;

(iii) procedere conseguentemente alla sostituzione dei consiglieri dimissionari cooptando all'interno del Consiglio di Amministrazione due nuovi membri, di esperienza bancaria od assicurativa;

(iv) procedere seduta stante alla sostituzione di uno dei consiglieri dimissionari cooptando all'interno del Consiglio di Amministrazione un nuovo membro, di esperienza bancaria ed assicurativa. A tale proposito propone che venga cooptato fino alla prossima adunanza assembleare, il dott. Paolo Vagnone, Direttore Generale e Country Manager per la Country Italy di Assicurazioni Generali S.p.A., di cui illustra brevemente il relativo curriculum vitae, che viene acquisito agli atti del presente verbale;

(v) riservarsi ogni decisione in merito alla più opportuna sostituzione del secondo consigliere dimissionario, al fine di individuare in un breve lasso di tempo la figura dotata delle caratteristiche professionali più idonee in linea con le indicazioni quali-quantitative formulate dal Consiglio di Amministrazione;

(vi) riservarsi altresì la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione all'esito delle decisioni di cui sub (v).

Il dott. Baessato quindi, in qualità di Presidente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, dà lettura del parere favorevole (il cui testo in possesso dei presenti viene allegato sub A) al presente verbale) espresso, nel corso della riunione svoltasi nella mattinata odierna, dal Comitato per la Remunerazione e Nomine in merito alle proposte sopra enunciate.

Chiede quindi al Presidente del Collegio Sindacale di esprimere l'approvazione del Collegio alla proposta cooptazione ed il parere del Collegio sulle altre proposte di delibera.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Alessio Verni, esprime, a nome del Collegio Sindacale ed ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ., l'approvazione del Collegio stesso alla delibera di cooptazione testé proposta ed il parere favorevole alle altre proposte.

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito quanto proposto dal dott. Baessato,

- preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato per la Remunerazione e le Nomine

- preso atto del parere espresso dal Collegio Sindacale,

all'unanimità delibera:

a) di confermare - anche in considerazione del breve lasso temporale intercorso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione - le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012, come riprodotte nel testo acquisito agli atti del presente verbale;

b) di assumere, conseguentemente, le decisioni in merito alla cooptazione nell'ambito delle suddette indicazioni;

c) di procedere conseguentemente alla sostituzione dei consiglieri dimissionari cooptando all'interno del Consiglio di Amministrazione due nuovi membri, di esperienza bancaria od assicurativa;

d) di cooptare l'ing. Paolo VAGNONE nato a Torino il 4 dicembre 1963, c.f. VGNPLA63T04L219E, cittadino italiano, domiciliato per la carica in Trieste, Via Machiavelli 4, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. con effetto dalla data odierna e sino alla prossima adunanza assembleare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 comma 14 dello Statuto Sociale e dall'articolo 2386 del codice civile;

e) di riservarsi ogni decisione in merito alla più opportuna sostituzione del secondo consigliere dimissionario, al fine di individuare in un breve lasso di tempo la figura dotata delle caratteristiche

professionali più idonee in linea con le indicazioni quali-quantitative formulate dal Consiglio di Amministrazione;

f) di procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione solo all'esito della deliberazione di cui sub e).

OMISSIS

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione è sciolta ad ore 13,30.

f.to il Presidente
Paolo Baessato

f.to il Segretario
Cristina Rustignoli

PARERE DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E LE NOMINE DI BANCA GENERALI S.p.A. AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DELL'11 GENNAIO 2012, IN MERITO ALLA PROPOSTA DI COOPTAZIONE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella riunione tenutasi in data 25 luglio 2012, il Comitato per la Remunerazione e le Nomine di Banca Generali S.p.A., si è riunito per valutare le proposte di cooptazione in seno al Consiglio di Amministrazione, al fine di sostituire due consiglieri dimissionari.

Nella predetta seduta il suddetto Comitato ha preso atto che:

- in data 23 luglio 2012 il dott. Giorgio Angelo Girelli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente e di consigliere di Amministrazione della Società e che, sempre in data 23 luglio 2012, il dott. Giovanni Perissinotto ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Banca Generali;
- che, a seguito delle ricordate dimissioni è necessario che il consiglio di Amministrazione proceda con l'assunzione delle conseguenti decisioni.

Ricordato quindi che:

- il provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 prevede che il Consiglio di Amministrazione definisca preventivamente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi di supervisione e gestione, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini;
- il predetto provvedimento prevede che tali valutazioni avvengano - con il supporto del Comitato per la Remunerazione e Nomine - anche nell'ipotesi di cooptazione e che in tali casi i risultati delle analisi, il parere del Comitato e le verifiche successive siano forniti alla prima assemblea degli azionisti successiva alla cooptazione;
- l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile u.s. e che a tal fine il Consiglio di Amministrazione aveva espresso le proprie indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 marzo u.s., portandole a conoscenza degli azionisti mediante pubblicazione sul sito internet della società;
- il sostanziale rispetto delle suddette indicazioni in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione è stato verificato dal Consiglio di Amministrazione stesso nella seduta del 8 maggio u.s.,

il Comitato per la Remunerazione e Nomine,

preso atto che la proposta prevede, anche in considerazione del breve lasso temporale intercorso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione, di confermare le deliberate indicazioni quali-quantitative in

merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente, che le decisioni in merito alla cooptazione avvengano nel rispetto delle indicazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo scorso;

osservato quindi che:

- le dimissioni intervenute non inficiano la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto entrambi i consiglieri dimessisi non erano in possesso dei requisiti di indipendenza) e in quanto a rappresentanza di genere;

- per quanto riguarda il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, le citate indicazioni ritengono possa essere considerato ottimale, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti non inferiore a nove e non superiore a dieci;

- per quanto riguarda le caratteristiche professionali – fermo restando il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa di settore – le suddette indicazioni richiedono:

(i) per quanto riguarda la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui compete un'importante funzione finalizzata a favorire la dialettica interna, ad assicurare il bilanciamento dei poteri ed a garantire l'equilibrio degli stessi, rispetto all'Amministratore Delegato ed agli altri amministratori esecutivi, che lo stesso sia individuato tra soggetti che abbiano svolto per un congruo periodo di tempo attività di amministrazione di una banca;

(ii) con riferimento agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, che in seno allo stesso siano rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario. In tale contesto gli amministratori devono essere scelti tra coloro che hanno maturato adeguate esperienze: (i) in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, (ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi, (iii) in materia di marketing, (iv) in materia finanziaria, (v) in attività di controllo o di gestione dei rischi, (vi) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari;

- non è necessario che i consiglieri da cooptare siano in possesso dei requisiti di indipendenza (in quanto i due consiglieri dimissionari non erano in possesso di detto requisito);

– al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio stabilita dall'assemblea dei soci del 24 aprile u.s, sostanzialmente in linea con le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo u.s. – appare opportuno che entrambe le figure da cooptare – qualora si ritenga di cooptarne due – siano scelte tra soggetti che abbiano maturato adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, al fine di sostituire le analoghe esperienze

possedute dai consiglieri dimissionari,

all'unanimità ha valutato favorevolmente le proposte che, alla luce di quanto sopra esposto, verranno presentate al prossimo Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 comma 14 dello Statuto Sociale e dall'articolo 2386 del codice civile, ed in particolare:

- a) di confermare - anche in considerazione del breve lasso temporale intercorso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione - le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo u.s.;
- b) di assumere, conseguentemente, le decisioni in merito alla cooptazione nell'ambito delle suddette indicazioni;
- c) di procedere conseguentemente alla sostituzione dei consiglieri dimissionari cooptando all'interno del Consiglio di Amministrazione due nuovi membri, di esperienza bancaria ed assicurativa;
- d) di individuare nell'ing. Paolo Vagnone, Direttore Generale e Country Manager per le Country Italy di Assicurazioni Generali S.p.A. una delle due figure idonee ad essere cooptate in seno al Consiglio di Amministrazione;
- e) di riservarsi ogni decisione in merito alla più opportuna sostituzione del secondo consigliere dimissionario, al fine di individuare in un breve lasso di tempo la figura dotata delle caratteristiche professionali più idonee in linea con le indicazioni quali-quantitative formulate dal Consiglio di Amministrazione;
- f) di procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione solo all'esito delle deliberazioni di cui sub d) e sub e).

Milano, 25 luglio 2012

Il Comitato per la Remunerazione e le Nomine



**Verifica della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta
ottimale del Consiglio di Amministrazione a seguito delle cooptazioni
intercorse**

ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012

Premessa

Gli organi societari devono assicurare il governo dei rischi a cui le banche si espongono, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e gli opportuni presidi.

Una parte significativa delle suddette funzioni è affidata al Consiglio di Amministrazione che è chiamato a svolgere la funzione di supervisione strategica (in via esclusiva) e di gestione, quest'ultima di concerto con altri organi – Amministratore Delegato e Direzione Generale.

Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Tali professionalità devono inoltre essere opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte sia nelle decisioni collegiali, possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree di operatività della banca e del gruppo bancario.

E' inoltre necessario che i consiglieri dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

Le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario del 4 marzo 2008 pongono particolare attenzione a tali aspetti e prevedono principi e linee applicative sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, che devono costituire una guida per l'intermediario nella scelta dei componenti di detto organo.

In tale ambito, inoltre, il provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 prevede che il Consiglio di Amministrazione definisca preventivamente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi di supervisione e gestione, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini.

La normativa di vigilanza stabilisce altresì che le modalità di nomina siano trasparenti ed assicurino un'adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale.

Analoghe finalità sono perseguite anche dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel marzo del 2006, e recentemente modificato nel dicembre del 2011, che nel commento all' articolo 2 auspica che il Consiglio di Amministrazione esprima un proprio parere in merito alle caratteristiche professionali, di esperienza anche manageriale e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore in cui opera nonché alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione.

Il ricordato provvedimento della Banca d'Italia prevede altresì che i risultati delle analisi svolte debbano essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

Il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per il rinnovo delle cariche sociali, aveva provveduto a definire la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione della banca, formulando le proprie considerazioni in merito (i) al numero

degli amministratori, (ii) alla tipologia degli amministratori, (iii) alla rappresentanza di genere, (iv) alle caratteristiche professionali e (v) al cumulo di incarichi.

Il sostanziale rispetto delle stesse in sede di nomina è stato verificato dal Consiglio di Amministrazione del 8 maggio u.s.

Successivamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione, avvenuta da parte dell'Assemblea dei soci di data 24 aprile 2012, sono intervenute alcune variazioni nella composizione del Consiglio di Amministrazione, per effetto:

- delle dimissioni rassegnate in data 23 luglio 2012 dal dott. Giorgio Angelo Girelli dalla carica di Presidente e di consigliere di Amministrazione della Società,
- delle dimissioni rassegnate in data 23 luglio 2012 dal dott. Giovanni Perissinotto dalla carica di Consigliere della Società,
- della cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, avvenuta in data 25 luglio 2012, del dott. Paolo Vagnone alla carica di Consigliere della Società,
- della cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, avvenuta in data 8 agosto 2012, del dott. Raffaele Agrusti alla carica di Consigliere della Società,
- della nomina avvenuta in data 8 agosto 2012, del dott. Paolo Vagnone a Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il ricordato provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 prevede che le predette valutazioni avvengano - con il supporto del Comitato per la Remunerazione e le Nomine - anche nell'ipotesi di cooptazione e che in tali casi i risultati delle analisi, il parere del Comitato e le verifiche successive siano forniti alla prima assemblea degli azionisti successiva alla cooptazione.

A seguito delle ricordate dimissioni, il Consiglio di Amministrazione, al fine di procedere all'assunzione delle decisioni di propria competenza, in data 25 luglio 2012, - osservato che le stesse non inficiavano la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto entrambi i consiglieri dimessisi non erano in possesso dei requisiti di indipendenza) e in quanto a rappresentanza di genere - ha deliberato di confermare (anche in considerazione del breve lasso temporale intercorso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione) le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012 e di assumere, conseguentemente, le decisioni in merito alla cooptazione nell'ambito delle suddette indicazioni, procedendo alla sostituzione dei consiglieri dimissionari cooptando all'interno del Consiglio di Amministrazione due nuovi membri, di esperienza bancaria od assicurativa.

Si rende quindi ora necessario procedere alla verifica del mantenimento della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva anche all'esito delle cooptazioni intervenute.

1. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Numero degli Amministratori

Con riferimento alla determinazione ottimale dal punto vista quantitativo del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Banca Generali del 13 marzo u.s. ha ritenuto che, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti il Consiglio di Amministrazione non inferiore a nove e non superiore a dieci possa essere considerato ottimale, reputando che tale numero di componenti possa nel contempo garantire sia la copresenza in seno al Consiglio di Amministrazione delle diverse professionalità necessarie sia un efficace funzionamento dei lavori consiliari.

L'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile u.s. - rispettando tali indicazioni - aveva provveduto a determinare in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali.

A seguito delle dimissioni intervenute e delle successive cooptazioni dei consiglieri ing. Paolo Vagnone e dott. Raffaele Agrusti il numero dei consiglieri è rimasto fissato in 10.

2. Composizione del Consiglio di Amministrazione - Tipologia di Amministratori

Essendo Banca Generali una società italiana quotata sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati, ai sensi dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti.

Le dimissioni di due consiglieri intervenute in data 23 luglio u.s. non hanno inficiato la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti, in quanto sia il dott. Giorgio Angelo Girelli, sia il dott. Giovanni Perissinotto non risultavano in possesso dei requisiti di indipendenza.

Anche i consiglieri che attraverso la cooptazione sono stati chiamati a sostituirli non risultano in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 147 ter comma 4 e 148 comma 3 del D.Lgs 58/1998, dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate nonché dell'art. 37 comma 1 lettera d) del regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Anche a seguito delle dimissioni intervenute e delle successive cooptazioni il Consiglio di Amministrazione risulta composto in maggioranza da amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza (sei rispetto ai 4 non in possesso di detti requisiti).

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato da Banca Generali stabilisce che il Consiglio di Amministrazione debba essere composto in prevalenza da amministratori non esecutivi, cui compete una funzione di contrappeso nei confronti degli amministratori esecutivi e del management della banca e di favorire la dialettica interna, fornendo il loro contributo nell'assunzione di deliberazioni conformi all'interesse sociale, apportando le loro specifiche competenze e favorendo l'adozione di decisioni collegiali meditate e consapevoli.

Avute presenti le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione in merito agli amministratori che possono essere qualificati come non esecutivi, si conferma che, anche a seguito delle dimissioni intervenute e delle successive cooptazioni, dei dieci amministratori in carica, solo due risultano attualmente essere esecutivi: l'Amministratore Delegato dott. Piermario Motta (a seguito dei poteri allo stesso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione del 24 aprile u.s.) e l'ing. Paolo Vagnone in quanto alla data odierna Country Manager per l'Italia della controllante Assicurazioni Generali S.p.A. Si precisa che il rapporto tra amministratori esecutivi e non esecutivi rimarrà invariato anche a seguito della variazione dell'assetto di governance deliberata dalla controllante Assicurazioni Generali e che entrerà in vigore dal 1 ottobre p.v.; a partire da tale data infatti l'ing. Paolo Vagnone non risulterà più essere amministratore esecutivo, mentre il dott. Raffaele Agrusti, che assumerà la carica di country manager per l'Italia, diverrà amministratore esecutivo.

3. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Rappresentanza di genere

L'articolo 2 della Legge n. 120/2011 (c.d. Legge sulle Quote Rosa), in vigore dal 12 agosto 2011, impone alle società quotate il rispetto di un criterio di composizione di genere degli organi sociali, in base al quale al genere meno rappresentato spetta almeno un terzo degli organi di amministrazione e controllo. Sotto il profilo attuativo, la legge prevede che dal primo rinnovo degli organi sociali in scadenza successivamente al 12 agosto 2012, la quota minima spettante al genere meno rappresentato sia almeno di un quinto dei componenti dell'organo.

Il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo u.s. – nel condividere le finalità e le motivazioni che hanno portato all'adozione della suddetta normativa – ha ritenuto che la definizione ottimale della composizione del Consiglio di Amministrazione non possa prescindere dall'avvio, su base volontaria, di un processo di progressivo adeguamento alla citata normativa, reputando che nella definizione ritenuta ottimale della composizione del Consiglio di Amministrazione debba essere considerato anche un criterio di genere, prevedendo che almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

L'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile u.s. - rispettando tali indicazioni - ha provveduto a nominare un consigliere di genere femminile, nominando la prof.ssa Anna Gervasoni dando così rappresentatività al genere meno rappresentato.

Le dimissioni intervenute e le successive cooptazioni non hanno inficiato la composizione del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale quanto a rappresentanza di genere.

4. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Caratteristiche professionali

Ai sensi della ricordata normativa vigente, per il corretto assolvimento dei propri compiti è necessario che il Consiglio di Amministrazione sia composto da soggetti (i) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere, (ii) dotati di professionalità adeguate al ruolo ricoperto e rapportate alle caratteristiche operative e dimensionali della banca, (iii) con competenze diffuse tra tutti i componenti e diversificate in modo che ciascuno dei componenti possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca, (iv) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

Il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo u.s. ha rappresentato la necessità che in Consiglio siano rappresentati profili professionali coerenti con l'attività svolta dal gruppo bancario, assicurando che ciascuna area di competenza sia presidiata con professionalità specialistiche specifiche, in grado di assicurare una gestione efficace e consapevole e di permettere un adeguato confronto all'interno dell'Organo consiliare, ritenendo altresì che la diversificazione delle competenze consenta di attribuire agli amministratori incarichi diversi nell'ambito del Consiglio e nei Comitati Consiliari.

Anche per quanto riguarda i consiglieri cooptati, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 e della relativa normativa di attuazione (Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 N. 161), il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 25 luglio 2012 e 8 agosto 2012, ha verificato – sulla base della documentazione dagli stessi presentata - il possesso dei requisiti di professionalità per ciascun di essi, accertando che sono stati scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato un'esperienza complessiva di

almeno un triennio (di un quinquennio per il Presidente del Consiglio di Amministrazione) attraverso l'esercizio di:

- (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- (ii) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
- (iii) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 e dall'art. 147 quinquies del Testo Unico della Finanza, il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 25 luglio 2012 e 8 agosto 2012, ha verificato – sulla base della documentazione dagli stessi presentata – il possesso da parte di ciascun amministratore dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia n. 162 del 30.3.2000 e di quelli stabiliti per gli esponenti di una banca con Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 N. 161.

Il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo u.s., al fine di individuare la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale ha delineato un insieme di competenze che ha reputato necessario siano rappresentate all'interno del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, affinché lo stesso possa svolgere nel migliore dei modi i propri compiti. La definizione di tali competenze è avvenuta tenendo conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, delle indicazioni provenienti dalla European Banking Authority (EBA "Guidelines on Internal Governance" (GL44) 27 Settembre 2011), di quanto richiesto dal Codice di Autodisciplina per le società quotate per quanto riguarda la partecipazione ai diversi comitati e della *best practice* di sistema.

Con riferimento ai componenti, il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo u.s. ha ritenuto opportuno che in seno allo stesso siano rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario. In tale contesto ha suggerito che gli amministratori venissero scelti tra coloro che avessero maturato adeguate esperienze: (i) in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, (ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi, (iii) in materia di marketing, (iv) in materia finanziaria, (v) in attività di controllo o di gestione dei rischi, (vi) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari.

Il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 25 luglio e dell'8 agosto u.s. – al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio stabilita dall'Assemblea dei soci del 24 aprile u.s. sostanzialmente in linea con le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo u.s.- ha ritenuto di individuare i soggetti da cooptare tra coloro che avessero maturato adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, al fine di sostituire le analoghe esperienze possedute dai consiglieri dimissionari.

Per quanto riguarda la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, - cui compete un'importante funzione finalizzata a favorire la dialettica interna, ad assicurare il bilanciamento dei poteri ed a garantire l'equilibrio degli stessi, rispetto all'Amministratore Delegato ed agli altri amministratori esecutivi -, il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo u.s. ha ritenuto importante che lo stesso fosse individuato tra soggetti che avessero svolto per un congruo periodo di tempo attività di amministrazione di una banca.

Il Consiglio di Amministrazione dell'8 agosto 2012 - rispettando tali indicazioni - ha provveduto a nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'ing. Paolo Vagnone, che ha già ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di RAS Bank e di consigliere di Unicredit.

Infine, relativamente all'età degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo u.s, in considerazione della *best practice* di sistema che si sta diffondendo, ha auspicato che i candidati non superassero, al momento della nomina, i 65 anni di età per gli amministratori esecutivi ed i 70 anni di età per gli amministratori non esecutivi.

Anche a seguito delle dimissioni intervenute e delle successive cooptazioni gli amministratori della società risultano essere stati scelti tra soggetti di età inferiore alle soglie stabilite.

Milano, 12 settembre 2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PARERE DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E LE NOMINE DI BANCA GENERALI S.p.A. AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DELL'11 GENNAIO 2012, IN MERITO ALLA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DELLA RISPONDENZA TRA LA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA RITENUTA OTTIMALE E QUELLA EFFETTIVA RISULTANTE DALLE NOMINE DELIBERATE DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 24 APRILE 2012, DELLE SUCCESSIVE DIMISSIONI INTERVENUTE IN DATA 23 LUGLIO 2012 E DELLE COOPTAZIONI INTERVENUTE IN DATA 25 LUGLIO 2012 E 8 AGOSTO 2012

Nella riunione tenutasi in data 11 settembre 2012, il Comitato per la Remunerazione e le Nomine di Banca Generali S.p.A., si è riunito per verificare il mantenimento della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale (come definita dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012 e successivamente confermata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 luglio 2012) e quella effettiva risultante dalle nomine deliberate dall'Assemblea degli Azionisti del 24 Aprile 2012, dalle successive dimissioni di due consiglieri intervenute in data 23 luglio 2012 e dalle cooptazioni intervenute in data 25 luglio 2012 e 8 agosto 2012.

Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Tali professionalità devono inoltre essere opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte sia nelle decisioni collegiali, possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree di operatività della banca e del gruppo bancario.

Le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario del 4 marzo 2008 pongono particolare attenzione a tali aspetti e prevedono principi e linee applicative sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, che devono costituire una guida per l'intermediario nella scelta dei componenti di detto organo. In tale ambito, il provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 prevede che il Consiglio di Amministrazione definisca preventivamente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi di supervisione e gestione, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini.

Il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per il rinnovo delle cariche sociali, aveva provveduto a definire la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione della banca, formulando le proprie considerazioni in merito (i) al numero degli amministratori, (ii) alla tipologia degli amministratori, (iii) alla rappresentanza di genere, (iv) alle caratteristiche professionali e (v) al cumulo di incarichi.

Il sostanziale rispetto delle stesse in sede di nomina è stato verificato dal Consiglio di Amministrazione del 8 maggio u.s.

Successivamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione, avvenuta da parte dell'Assemblea dei soci di data 24 aprile 2012, sono intervenute alcune variazioni nella composizione del Consiglio di Amministrazione, per effetto:

- delle dimissioni rassegnate in data 23 luglio 2012 dal dott. Giorgio Angelo Girelli dalla carica di Presidente e di consigliere di Amministrazione della Società,
- delle dimissioni rassegnate in data 23 luglio 2012 dal dott. Giovanni Perissinotto dalla carica di Consigliere della Società,
- della cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, avvenuta in data 25 luglio 2012, del dott. Paolo Vagnone alla carica di Consigliere della Società,
- della cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, avvenuta in data 8 agosto 2012, del dott. Raffaele Agrusti alla carica di Consigliere della Società,
- della nomina avvenuta in data 8 agosto 2012, del dott. Paolo Vagnone a Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il ricordato provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 prevede che le predette valutazioni avvengano - con il supporto del Comitato per la Remunerazione e le Nomine - anche nell'ipotesi di cooptazione e che in tali casi i risultati delle analisi, il parere del Comitato e le verifiche successive siano forniti alla prima assemblea degli azionisti successiva alla cooptazione.

A seguito delle ricordate dimissioni, il Consiglio di Amministrazione, al fine di procedere all'assunzione delle decisioni di propria competenza, in data 25 luglio 2012, - osservato che le stesse non inficiavano la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto entrambi i consiglieri dimessisi non erano in possesso dei requisiti di indipendenza) e in quanto a rappresentanza di genere - ha deliberato di confermare (anche in considerazione del breve lasso temporale intercorso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione) le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012 e di assumere, conseguentemente, le decisioni in merito alla cooptazione nell'ambito delle suddette indicazioni, procedendo alla sostituzione dei consiglieri dimissionari cooptando all'interno del Consiglio di Amministrazione due nuovi membri, di esperienza bancaria od assicurativa.

Il Comitato ha quindi effettuato l'attività di verifica richiesta, sulla base della relazione appositamente predisposta.

Il Comitato ha quindi ripercorso le indicazioni fornite agli azionisti dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo u.s. e riconfermate in data 25 luglio u.s. dal Consiglio stesso al fine di procedere alla cooptazione, in merito alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale e, in particolare ha verificato che:

(i) con riferimento alla “Composizione del Consiglio di Amministrazione – Numero degli amministratori”, il Consiglio di Banca Generali del 13 marzo u.s. ha ritenuto che, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti il Consiglio di Amministrazione non inferiore a nove e non superiore a dieci possa essere considerato ottimale, reputando che tale numero di componenti possa nel contempo garantire sia la copresenza in seno al Consiglio di Amministrazione delle diverse professionalità necessarie sia un efficace funzionamento dei lavori consiliari. L’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile u.s. - rispettando tali indicazioni - aveva provveduto a determinare in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali. A seguito delle dimissioni intervenute e delle successive cooptazioni dei consiglieri ing. Paolo Vagnone e dott. Raffaele Agrusti il numero dei consiglieri è rimasto fissato in dieci;

(ii) con riferimento alla “Composizione del Consiglio di Amministrazione – Tipologia di Amministratori”, essendo Banca Generali una società italiana quotata sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di altra società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati, ai sensi dell’articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Anche a seguito delle dimissioni intervenute e delle successive cooptazioni il Consiglio di Amministrazione risulta composto in maggioranza da amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza (sei rispetto ai 4 non in possesso di detti requisiti);

(iii) con riferimento alla “Composizione del Consiglio di Amministrazione – Tipologia di Amministratori”, il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato da Banca Generali stabilisce che il Consiglio di Amministrazione debba essere composto in prevalenza da amministratori non esecutivi, cui compete una funzione di contrappeso nei confronti degli amministratori esecutivi e del management della banca e di favorire la dialettica interna. Avute presenti le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione in merito agli amministratori che possono essere qualificati come non esecutivi, anche a seguito delle dimissioni intervenute e delle successive cooptazioni, dei dieci amministratori in carica, solo due risultano attualmente essere esecutivi: l’Amministratore Delegato dott. Piermario Motta (a seguito dei poteri allo stesso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione del 24 aprile u.s.) e l’ing. Paolo Vagnone in quanto alla data odierna Country Manager per l’Italia della controllante Assicurazioni Generali S.p.A. Il rapporto tra amministratori

esecutivi e non esecutivi rimarrà invariato anche a seguito della variazione dell'assetto di governance deliberata dalla controllante Assicurazioni Generali e che entrerà in vigore dal 1 ottobre p.v.; a partire da tale data infatti l'ing. Paolo Vagnone non risulterà più essere amministratore esecutivo, mentre il dott. Raffaele Agrusti, che assumerà la carica di country manager per l'Italia, diverrà amministratore esecutivo;

(iv) con riferimento alla “Composizione del Consiglio di Amministrazione – Rappresentanza di genere”, il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo u.s. ha ritenuto che la definizione ottimale della composizione del Consiglio di Amministrazione non potesse prescindere dall'avvio, su base volontaria, di un processo di progressivo adeguamento alla normativa che disciplina la rappresentanza di genere, prevedendo che almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato. Le dimissioni intervenute e le successive cooptazioni non hanno inficiato la composizione del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale quanto a rappresentanza di genere;

(v) con riferimento alla “Composizione del Consiglio di Amministrazione – Caratteristiche professionali”, il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo u.s., come successivamente confermato dal Consiglio di Amministrazione del 25 luglio u.s., ha rappresentato la necessità che in Consiglio siano rappresentati profili professionali coerenti con l'attività svolta dal gruppo bancario, assicurando che ciascuna area di competenza sia presidiata con professionalità specialistiche specifiche, in grado di assicurare una gestione efficace e consapevole e di permettere un adeguato confronto all'interno dell'Organo consiliare, ritenendo altresì che la diversificazione delle competenze consenta di attribuire agli amministratori incarichi diversi nell'ambito del Consiglio e nei Comitati Consiliari. Anche per quanto riguarda i consiglieri cooptati, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 e della relativa normativa di attuazione (Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 N. 161), il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 25 luglio 2012 e 8 agosto 2012, ha verificato – sulla base della documentazione dagli interessati presentata - il possesso dei requisiti di professionalità da parte di ciascuno di essi, accertando che gli stessi siano stati scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio (di un quinquennio per il Presidente del Consiglio di Amministrazione) attraverso l'esercizio di: (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; (ii) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; (iii) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche. Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 e dall'art. 147 quinquies del Testo Unico della Finanza, il Consiglio di Amministrazione, nelle ricordate

sedute, ha verificato – sulla base della documentazione dagli amministratori stessi presentata – il possesso da parte di ciascun amministratore dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia n. 162 del 30.3.2000 e di quelli stabiliti per gli esponenti di una banca con Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 N. 161;

(vi) con riferimento alla “Composizione del Consiglio di Amministrazione – Caratteristiche professionali”, il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo u.s., come successivamente confermato dal Consiglio di Amministrazione del 25 luglio u.s., ha delineato un insieme di competenze che ha reputato necessario siano rappresentate all’interno del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, affinché lo stesso possa svolgere nel migliore dei modi i propri compiti, ritenendo opportuno che in seno allo stesso siano rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario. In tale contesto ha suggerito che gli amministratori venissero scelti tra coloro che avessero maturato adeguate esperienze: (i) in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, (ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi, (iii) in materia di marketing, (iv) in materia finanziaria, (v) in attività di controllo o di gestione dei rischi, (vi) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari. Il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 25 luglio e dell’8 agosto u.s. – al fine di mantenere l’equilibrio nella composizione del Consiglio stabilita dall’Assemblea dei soci del 24 aprile u.s. sostanzialmente in linea con le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo u.s.- ha ritenuto di individuare i soggetti da cooptare tra coloro che avessero maturato adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, al fine di sostituire le analoghe esperienze possedute dai consiglieri dimissionari;

(vii) con riferimento alla “Composizione del Consiglio di Amministrazione – Caratteristiche professionali”, il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo u.s., come successivamente confermato dal Consiglio di Amministrazione del 25 luglio u.s., ha ritenuto importante che il Presidente venisse individuato tra soggetti che avessero svolto per un congruo periodo di tempo attività di amministrazione di una banca. Il Consiglio di Amministrazione dell’8 agosto 2012 - rispettando tali indicazioni - ha provveduto a nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l’ing. Paolo Vagnone, che ha già ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di RAS Bank e di consigliere di Unicredit.

(viii) con riferimento alla “Composizione del Consiglio di Amministrazione – Caratteristiche professionali” il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo u.s. ha auspicato che i candidati alla carica di consiglieri non superassero, al momento della nomina, i 65 anni di età per gli amministratori esecutivi ed i 70 anni di età per gli amministratori non esecutivi. Le cooptazioni intervenute hanno rispettato tale

indicazione.

In conclusione il Comitato, all'unanimità, all'esito delle verifiche condotte, ha riscontrato la conferma della sostanziale rispondenza tra la composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dalle nomine deliberate dall'Assemblea degli Azionisti del 24 Aprile 2012 e dalle successive cooptazioni avvenute in data 25 luglio 2012 e 8 agosto 2012.

Milano, 11 settembre 2012

Il Comitato per la Remunerazione e le Nomine



**Indicazioni in merito alla nomina di componenti il Consiglio di
Amministrazione,**

ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 e dell'art. 2 del Codice di Autodisciplina.

1. Premessa

Gli organi societari devono assicurare il governo dei rischi a cui le banche si espongono, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e gli opportuni presidi.

Una parte significativa delle suddette funzioni è affidata al Consiglio di Amministrazione che è chiamato a svolgere la funzione di supervisione strategica (in via esclusiva) e di gestione, quest'ultima di concerto con altri organi – Amministratore Delegato e Direzione Generale.

Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Tali professionalità devono inoltre essere opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte sia nelle decisioni collegiali, possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree di operatività della banca e del gruppo bancario.

E' inoltre necessario che i consiglieri dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

Le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario del 4 marzo 2008 pongono particolare attenzione a tali aspetti e prevedono principi e linee applicative sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, che devono costituire una guida per l'intermediario nella scelta dei componenti di detto organo.

In tale ambito, inoltre, il provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 prevede che il Consiglio di Amministrazione definisca preventivamente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi di supervisione e gestione, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini.

La predetta disciplina prevede che analoghe indicazioni vengano espresse anche in caso di cooptazione di consiglieri in seno al Consiglio di Amministrazione.

La normativa di vigilanza stabilisce altresì che le modalità di nomina siano trasparenti ed assicurino un'adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale.

Analoghe finalità sono perseguite anche dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel marzo del 2006, e recentemente modificato nel dicembre del 2011, che nel commento all' articolo 2 auspica che il Consiglio di Amministrazione esprima un proprio parere in merito alle caratteristiche professionali, di esperienza anche manageriale e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore in cui opera nonché alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione.

Il ricordato provvedimento della Banca d'Italia prevede altresì che i risultati delle analisi svolte vengano portati a conoscenza dei soci in tempo utile, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

2. Evoluzione nella composizione del Consiglio di Amministrazione in carica

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2012.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 marzo 2012 aveva espresso le proprie indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione, indicazioni contenute nel documento allegato sub A) alla presente Relazione.

Tali indicazioni sono state portate a conoscenza degli azionisti mediante pubblicazione sul sito internet della società ed il sostanziale rispetto delle stesse in sede di nomina è stato verificato dal Consiglio di Amministrazione dell' 8 maggio 2012

Successivamente, in data 23 luglio 2012, il dott. Giorgio Angelo Girelli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente e di consigliere di Amministrazione della Società e, sempre in data 23 luglio 2012, il consigliere Giovanni Perissinotto ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere di Banca Generali.

Conseguentemente alle predette dimissioni il Consiglio di Amministrazione è stato chiamato ad assumere le decisioni di competenza.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, in adempimento alle previsioni del citato provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012, acquisito il parere del Comitato per la Remunerazione e Nomine, nella seduta del 25 luglio 2012 ha deliberato di confermare le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione espresse in data 13 marzo 2012 e riportate nel documento allegato sub A), indicando quindi che le decisioni in merito alla cooptazione avvenissero nel rispetto delle stesse.

Il Consiglio di Amministrazione quindi ha provveduto a cooptare, ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. e dell'art. 15 comma 14 dello Statuto Sociale, quali consiglieri, in data 25 luglio 2012 l'ing. Paolo Vagnone ed in data 8 agosto 2012 il dott. Raffaele Agrusti. Sempre in data 8 agosto 2012 il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'ing. Paolo Vagnone Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso.

I predetti consiglieri rimangono in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti, convocata per i giorni 24 e 26 aprile p.v., rispettivamente in prima ed in seconda convocazione. Tale assemblea sarà, tra l'altro, chiamata ad esprimersi in merito alla conferma dei predetti consiglieri ovvero alla nomina di nuovi consiglieri, con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nell'art. 15 dello Statuto Sociale.

In adempimento alle previsioni di cui al citato provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione è quindi chiamato ad identificare preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle proprie funzioni, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati da confermare/nominare.

3. Analisi degli effetti delle dimissioni intervenute sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

Le dimissioni intervenute non hanno inficiato la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto entrambi i consiglieri dimessisi non erano in possesso dei requisiti di indipendenza) e rappresentanza di genere.

Per quanto riguarda il numero dei componenti, le indicazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2012 ritenevano ottimale, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti non inferiore a nove e non superiore a dieci.

Con riferimento alle caratteristiche professionali – fermo restando il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità – il suddetto documento, allegato sub A), richiedeva:

- (i) per quanto riguarda la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui compete un'importante funzione finalizzata a favorire la dialettica interna, ad assicurare il bilanciamento dei poteri ed a garantire l'equilibrio degli stessi, rispetto all'Amministratore Delegato ed agli altri amministratori esecutivi, che lo stesso venisse individuato tra soggetti che avessero svolto per un congruo periodo di tempo attività di amministrazione di una banca;
- (ii) con riferimento agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, che in seno allo stesso fossero rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario. In tale contesto veniva data indicazione di scegliere gli amministratori tra coloro che avessero maturato adeguate esperienze: (i) in gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, (ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi, (iii) in materia di marketing, (iv) in materia finanziaria, (v) in attività di controllo o di gestione dei rischi, (vi) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari.

4. Indicazioni in merito al profilo teorico dei candidati al fine di un'ottimale composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno confermare le indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione, formulate in data 13 marzo 2012 e riportate nel documento allegato sub A) alla presente, che qui intende richiamare.

In merito quindi alla nomina di componenti il Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea dei Soci – precisato che non è necessario che gli stessi siano in possesso dei requisiti di indipendenza (in quanto i due consiglieri che hanno rassegnato le dimissioni non erano in possesso di detto requisito) – suggerisce, in coerenza con i contenuti delle predette indicazioni, di individuarli, al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio deliberata dall'assemblea dei soci del 24 aprile 2012, tra soggetti che abbiano maturato adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, al fine di sostituire le analoghe esperienze possedute dai consiglieri che hanno rassegnato le dimissioni.

Per quanto riguarda la scelta del Presidente il Consiglio di Amministrazione suggerisce - a parziale integrazione e modifica di quanto indicato nel documento allegato sub A) - di sceglierlo tra i consiglieri che abbiano svolto per un congruo periodo di tempo attività di amministrazione di una banca o in società svolgenti attività finanziaria o assicurativa.

Milano, 8 marzo 2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



**Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale
del Consiglio di Amministrazione,**

ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 e dell'art. 2 del Codice di Autodisciplina.

1. Premessa

Gli organi societari devono assicurare il governo dei rischi a cui le banche si espongono, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e gli opportuni presidi.

Una parte significativa delle suddette funzioni è affidata al Consiglio di Amministrazione che è chiamato a svolgere la funzione di supervisione strategica (in via esclusiva) e di gestione, quest'ultima di concerto con altri organi – Amministratore Delegato e Direzione Generale.

Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Tali professionalità devono inoltre essere opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte sia nelle decisioni collegiali, possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree di operatività della banca e del gruppo bancario.

E' inoltre necessario che i consiglieri dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

Le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario del 4 marzo 2008 pongono particolare attenzione a tali aspetti e prevedono principi e linee applicative sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, che devono costituire una guida per l'intermediario nella scelta dei componenti di detto organo.

In tale ambito, inoltre, il provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 prevede che il Consiglio di Amministrazione definisca preventivamente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi di supervisione e gestione, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini.

La normativa di vigilanza stabilisce altresì che le modalità di nomina siano trasparenti ed assicurino un'adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale.

Analoghe finalità sono perseguite anche dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel marzo del 2006, e recentemente modificato nel dicembre del 2011, che nel commento all' articolo 2 auspica che il Consiglio di Amministrazione esprima un proprio parere in merito alle caratteristiche professionali, di esperienza anche manageriale e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore in cui opera nonché alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione.

Il ricordato provvedimento della Banca d'Italia prevede altresì che i risultati delle analisi svolte debbano essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

2. Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione

L'articolo 15 dello Statuto Sociale disciplina le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, assicurando:

- (i) un'adeguata rappresentanza delle minoranze qualificate, attraverso il meccanismo del voto di lista, e
- (ii) un'adeguata presenza di amministratori indipendenti, attraverso l'applicazione di un meccanismo di eventuale sostituzione.

Ai fini di garantire un'adeguata rappresentanza delle minoranze qualificate, hanno diritto a presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, da tenersi nel corso della convocata Assemblea, gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino il 2,00% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, con indicazione specifica di quelli che sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti dalla stessa.

Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, risulteranno eletti consiglieri i primi candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in misura pari agli otto noni del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato dall'Assemblea, con arrotondamento, in caso di numero frazionario all'unità inferiore. I restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, non collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Al fine di garantire che nel Consiglio di Amministrazione sia presente il necessario numero di Amministratori Indipendenti, l'articolo 15 dello Statuto Sociale prevede un meccanismo di sostituzione per l'ipotesi in cui, al termine delle votazioni, non siano stati eletti consiglieri, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti, in numero sufficiente rispetto alle previsioni normative applicabili alla Società.

3. Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Nel sistema di governo societario adottato da Banca Generali, il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete la funzione di supervisione strategica ed è quindi chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della banca ed a verificarne nel tempo l'attuazione.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, in attuazione dei principi stabiliti dalla normativa di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale, che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza dell'Assemblea. L'articolo 18 dello Statuto riserva poi alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni di carattere strategico, tra cui la determinazione degli indirizzi generali di gestione, l'approvazione delle linee, dei piani e delle operazioni strategiche, l'approvazione dei piani industriali e finanziari della Società e delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario.

Lo Statuto attribuisce altresì al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva a deliberare in tema di istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale, in materia di fusione nei casi

consentiti dalla legge e sull'adeguamento delle disposizioni dello Statuto Sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare applicabile alle società che svolgono servizi di investimento, è riservato al Consiglio di Amministrazione il compito di predisporre le politiche, le misure, i processi, nonché le procedure aziendali idonee a contenere il rischio ed a garantire la stabilità patrimoniale oltre ad una sana e prudente gestione.

4. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Numero degli amministratori

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che gli sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto.

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere quindi adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione ed i controlli. Tuttavia la composizione del Consiglio di Amministrazione non deve risultare pletorica.

L'articolo 15 dello Statuto Sociale prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di dodici membri, eletti dall'Assemblea dopo averne determinato il numero.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il periodo di carica, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.

L'Assemblea degli Azionisti riunitasi il 21 aprile 2009, ha fissato in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011.

La dimensione del Consiglio di Amministrazione della Banca risulta in linea con i dati di sistema recentemente rilevati dalla Autorità di Vigilanza. Infatti una recente analisi condotta da Banca d'Italia su aspetti di governance su un campione di 258 banche e società finanziarie capogruppo di gruppi bancari indica che il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione previsto in statuto è in media pari a 12,5. Da detta analisi risulta altresì che il 90° percentile della distribuzione delle banche per "numero di componenti del Consiglio di Amministrazione" è pari a 15 per le banche con attivo inferiore a €3,5 miliardi, a 17 per le banche con attivo compreso tra €3,5 e €20 miliardi, a 21 per le banche con attivo superiore a € 20 miliardi. (Fonte: *Banca d'Italia - Analisi delle modifiche statutarie delle banche di recepimento delle disposizioni di vigilanza in materia di corporate governance: tendenze di sistema e best practices osservate*).

Le dimensioni della Società e del Gruppo e la specificità del settore in cui opera richiedono che il Consiglio di Amministrazione sia composto da una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali, sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario.

Con riferimento alla determinazione ottimale dal punto vista quantitativo del numero dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione, si ritiene peraltro opportuno che venga tenuta in considerazione la raccomandazione espressa, in via generale, dall'Organo di

Vigilanza, in merito all'opportunità di evitare una composizione eccessivamente numerosa dell'organo con funzione di supervisione strategica, che potrebbe comportare riflessi negativi sulla funzionalità dell'organo stesso.

Si ritiene pertanto che, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti il Consiglio di Amministrazione non inferiore a nove e non superiore a dieci possa essere considerato ottimale; si reputa infatti che tale numero di componenti possa nel contempo garantire sia la copresenza in seno al Consiglio di Amministrazione delle diverse professionalità necessarie sia un efficace funzionamento dei lavori consiliari.

5. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Tipologia di Amministratori

Essendo Banca Generali una società italiana quotata sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti, ai sensi dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Conseguentemente, considerata la indicata composizione ottimale di nove o dieci amministratori, cinque o sei di essi dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed avranno il compito di vigilare, con autonomia di giudizio, sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che la stessa sia svolta nell'interesse della società ed in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Per quanto concerne i criteri per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori, in conformità a quanto avvenuto in occasione delle precedenti nomine, il Consiglio valuterà l'indipendenza dei propri componenti avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e considerando in ogni caso amministratori indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Inoltre, in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina per le società quotate, l'amministratore non potrà essere considerato, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di

Amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;

g) se è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il Presidente dell'ente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente.

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione stabilisce inoltre che il Consiglio di Amministrazione debba essere composto in prevalenza da amministratori non esecutivi, cui compete una funzione di contrappeso nei confronti degli amministratori esecutivi e del management della banca e di favorire la dialettica interna, fornendo il loro contributo nell'assunzione di deliberazioni conformi all'interesse sociale, apportando le loro specifiche competenze e favorendo l'adozione di decisioni collegiali meditate e consapevoli.

Non possono essere qualificati come amministratori non esecutivi:

(i) gli Amministratori Delegati della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi Presidenti, quando ad essi siano attribuite deleghe individuali di gestione o quando svolgano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;

(ii) gli Amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche Banca Generali.

6. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Rappresentanza di genere

L'articolo 2 della Legge n. 120/2011 (c.d. Legge sulle Quote Rosa), in vigore dal 12 agosto 2011, impone alle società quotate il rispetto di un criterio di composizione di genere degli organi sociali, in base al quale al genere meno rappresentato spetta almeno un terzo degli organi di amministrazione e controllo. Sotto il profilo attuativo, la legge prevede che dal primo rinnovo degli organi sociali in scadenza successivamente al 12 agosto 2012, la quota minima spettante al genere meno rappresentato sia almeno di un quinto dei componenti dell'organo.

In considerazione di quanto sopra, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di cui alla convocata Assemblea non è soggetto all'applicazione della richiamata disciplina.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione – nel condividere le finalità e le motivazioni che hanno portato all'adozione della suddetta normativa – ritiene che la definizione ottimale della

composizione del Consiglio di Amministrazione non possa prescindere dall'avvio, su base volontaria, di un processo di progressivo adeguamento alla citata normativa.

Conseguentemente ritiene che nella definizione ritenuta ottimale della composizione del Consiglio di Amministrazione debba essere considerato anche un criterio di genere, prevedendo che almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

7. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Caratteristiche professionali

Per il corretto assolvimento dei propri compiti è necessario che il Consiglio di Amministrazione sia composto da soggetti (i) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere, (ii) dotati di professionalità adeguate al ruolo ricoperto e rapportate alle caratteristiche operative e dimensionali della banca, (iii) con competenze diffuse tra tutti i componenti e diversificate in modo che ciascuno dei componenti possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca, (iv) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono quindi assicurare un livello di competenza e professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca e del gruppo bancario e dedicare tempo e risorse idonei all'assolvimento dell'incarico.

Ciò comporta la necessità che in Consiglio siano rappresentati profili professionali coerenti con l'attività svolta dal gruppo bancario, assicurando che ciascuna area di competenza sia presidiata con professionalità specialistiche specifiche, in grado di assicurare una gestione efficace e consapevole e di permettere un adeguato confronto all'interno dell'Organo consiliare.

La diversificazione delle competenze consente altresì di attribuire agli amministratori incarichi diversi nell'ambito del Consiglio e nei Comitati Consiliari.

Gli amministratori dovranno quindi, innanzitutto - in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 e della relativa normativa di attuazione (Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 N. 161) - essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- (ii) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
- (iii) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- (iv) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economiche-finanziarie.

Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato l'esperienza complessiva nelle attività sopra indicate deve essere di almeno un quinquennio.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 e dall'art. 147 quinquies del Testo Unico della Finanza, gli amministratori dovranno

essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia n. 162 del 30.3.2000 e di quelli stabiliti per gli esponenti di una banca con Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 N. 161.

Al fine di individuare la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale è stato delineato un insieme di competenze che si considera necessario siano rappresentate all'interno del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, affinché lo stesso possa svolgere nel migliore dei modi i propri compiti. La definizione di tali competenze è avvenuta tenendo conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, delle indicazioni provenienti dalla European Banking Authority (EBA "Guidelines on Internal Governance" (GL44) 27 Settembre 2011), di quanto richiesto dal Codice di Autodisciplina per le società quotate per quanto riguarda la partecipazione ai diversi comitati e della *best practice* di sistema.

Per quanto riguarda la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, - cui compete un'importante funzione finalizzata a favorire la dialettica interna, ad assicurare il bilanciamento dei poteri ed a garantire l'equilibrio degli stessi, rispetto all'Amministratore Delegato ed agli altri amministratori esecutivi -, si ritiene importante che lo stesso sia individuato tra soggetti che abbiano svolto per un congruo periodo di tempo attività di amministrazione di una banca.

Con riferimento alla figura dell'Amministratore Delegato, considerata la peculiarità del business della banca e del gruppo bancario, si ritiene ottimale che lo stesso sia individuato tra soggetti che, oltre ad aver svolto attività di amministrazione o direzione in una banca o in un gruppo bancario, abbiano maturato anche una specifica conoscenza nel settore della promozione finanziaria.

Con riferimento agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, si ritiene opportuno che in seno allo stesso siano rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario.

In tale contesto si ritiene che gli amministratori debbano essere scelti tra coloro che hanno maturato adeguate esperienze:

- (i) in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi,
- (ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi,
- (iii) in materia di marketing,
- (iv) in materia finanziaria,
- (v) in attività di controllo o di gestione dei rischi,
- (vi) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari.

Inoltre, al fine di assicurare efficacia alle attività dei Comitati Consiliari che si andranno a costituire è importante che:

- (i) almeno uno dei componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione sia in possesso di un'adeguata esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, e
- (ii) almeno uno dei componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione sia in possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Tenuto quindi conto della composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale, le suddette aree di competenza professionale rappresentano, ad avviso del Consiglio, quelle nelle quali i nominandi amministratori potrebbero utilmente apportare

contributi qualificati in vista del perseguimento di una sempre più efficace azione dell'organo amministrativo.

In applicazione di quanto previsto dalla nota di Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 in materia di organizzazione e governo societario delle banche, si rappresenta l'opportunità che l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione da depositarsi – ai sensi dell'art. 15, comma 9 dello Statuto sociale – contestualmente alla presentazione delle liste, comprenda un curriculum vitae volto ad identificare per quale profilo teorico ciascuno dei candidati risulti adeguato.

Per quanto riguarda l'età degli amministratori, in considerazione della *best practice* di sistema che si sta diffondendo, il Consiglio auspica che i candidati non superino, al momento della nomina, i 65 anni di età per gli amministratori esecutivi ed i 70 anni di età per gli amministratori non esecutivi.

8. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Cumulo di incarichi

Al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, i consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico. Tale disponibilità deve essere maggiore per i consiglieri a cui sono attribuiti specifici incarichi esecutivi o coinvolti nei Comitati.

L'accettazione dell'incarico comporta quindi una valutazione preventiva da parte dell'amministratore in merito alla possibilità di dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di amministratore il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o di sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, ponendo particolare attenzione a quegli incarichi che richiedono un maggior coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale.

A tal fine il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione stabilisce il numero di incarichi - consentiti sulla base delle disposizioni tempo per tempo vigenti - di regola considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, come riportato nella seguente tabella:

| | Società quotate ⁽¹⁾ | | | Società finanziarie, bancarie o assicurative | | | Società di grandi dimensioni ⁽²⁾ | | |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------|--|----------------------|---------|---|----------------------|---------|
| | Amm. re esecutivo | Amm.re non esecutivo | Sindaco | Amm. re esecutivo | Amm.re non esecutivo | Sindaco | Amm. re esecutivo | Amm.re non esecutivo | Sindaco |
| Amm.ri esecutivi | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Amm.ri non esecutivi | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 |

Nel calcolo del numero totale di società in cui gli amministratori ricoprono la carica di amministratore o sindaco non si tiene conto delle società che fanno parte del Gruppo cui appartiene la Società, salvo si tratti di società quotate in mercati regolamentati (anche esteri),

⁽¹⁾ Nel caso in cui una società finanziaria, bancaria o assicurativa sia quotata in borsa ovvero appartenga alla categoria delle "società di grandi dimensioni", la carica ricoperta dall'amministratore presso una realtà societaria appartenente a più di una delle predette categorie viene considerata, ai fini del computo del numero delle cariche, una sola volta.

⁽²⁾ Società aventi un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno.

di società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo gruppo societario, diverso da quello a cui appartiene la Società, vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica, salvo si tratti di società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di società di rilevanti dimensioni.

Milano, 13 marzo 2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PARERE DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E NOMINE DI BANCA GENERALI S.p.A. AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DELL'11 GENNAIO 2012 , IN MERITO ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALLA NOMINA DI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella riunione tenutasi in data 7 marzo 2013, il Comitato per la Remunerazione e Nomine di Banca Generali S.p.A., si è riunito per valutare le proposte di indicazioni del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci relative alla nomina di componenti il Consiglio di Amministrazione al fine di sostituire due consiglieri dimissionari.

Nella predetta seduta il suddetto Comitato,

ricordato che:

- il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2012;
- in data 23 luglio 2012, il dott. Giorgio Angelo Girelli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente e di consigliere di Amministrazione della Società e, sempre in data 23 luglio 2012, il consigliere Giovanni Perissinotto ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere di Banca Generali;
- il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a cooptare, ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. e dell'art. 15 comma 14 dello Statuto Sociale, quali consiglieri, in data 25 luglio 2012 l'ing. Paolo Vagnone ed in data 8 agosto 2012 il dott. Raffaele Agrusti. Sempre in data 8 agosto 2012 il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'ing. Paolo Vagnone Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso;
- i predetti consiglieri rimangono in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti, convocata per i giorni 24 e 26 aprile p.v., rispettivamente in prima ed in seconda convocazione;
- ai sensi dell'articolo 15 comma 14 dello Statuto Sociale tale assemblea sarà, tra l'altro, chiamata ad esprimersi in merito alla conferma dei predetti consiglieri ovvero alla nomina di nuovi consiglieri, con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nell'art. 15 dello Statuto Sociale;
- il provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 prevede che il Consiglio di Amministrazione definisca preventivamente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi di supervisione e gestione, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini;
- ai fini delle deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2012, il Consiglio di

Amministrazione aveva espresso le proprie indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 marzo 2012, portandole a conoscenza degli azionisti mediante pubblicazione sul sito internet della società;

- il sostanziale rispetto delle suddette indicazioni in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione è stato verificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 8 maggio u.s.,

analizzata la proposta formulata in merito alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci relative alla nomina di componenti il Consiglio di Amministrazione al fine di sostituire due consiglieri dimissionari

il Comitato per la Remunerazione e Nomine,

preso atto che

- la proposta prevede di confermare le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012, con un'unica precisazione relativa alla figura del Presidente,

osservato quindi che:

- le dimissioni intervenute non inficiano la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto entrambi i consiglieri dimessisi non erano in possesso dei requisiti di indipendenza) e in quanto a rappresentanza di genere;

- per quanto riguarda il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, le citate indicazioni ritengono possa essere considerato ottimale, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti non inferiore a nove e non superiore a dieci;

- per quanto riguarda le caratteristiche professionali – fermo restando il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa di settore – le suddette indicazioni richiedono:

(i) per quanto riguarda la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui compete un'importante funzione finalizzata a favorire la dialettica interna, ad assicurare il bilanciamento dei poteri ed a garantire l'equilibrio degli stessi, rispetto all'Amministratore Delegato ed agli altri amministratori esecutivi, che lo stesso sia individuato tra soggetti che abbiano svolto per un congruo periodo di tempo attività di amministrazione in una banca o in società svolgenti attività finanziaria o assicurativa;

(ii) con riferimento agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, che in seno allo stesso siano rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario. In tale contesto

gli amministratori devono essere scelti tra coloro che hanno maturato adeguate esperienze: (i) in gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, (ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi, (iii) in materia di marketing, (iv) in materia finanziaria, (v) in attività di controllo o di gestione dei rischi, (vi) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari;

- non è necessario che i consiglieri da nominare siano in possesso dei requisiti di indipendenza (in quanto i due consiglieri dimissionari non erano in possesso di detto requisito),

all'unanimità ha valutato favorevolmente

le proposte formulate, auspicando che – al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio stabilita dall'assemblea dei soci del 24 aprile 2012, sostanzialmente in linea con le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012 – entrambe le figure da nominare – qualora l'Assemblea ritenga di nominare due consiglieri – siano scelte tra soggetti che abbiano maturato adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, al fine di sostituire le analoghe esperienze possedute dai consiglieri dimissionari.

Milano, 7 marzo 2013

Il Comitato per la Remunerazione e le Nomine